

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2598

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 19 giugno 1970

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 novembre 1967, n. 1145, per sanare alcune situazioni organiche verificatesi nel Corpo della guardia di finanza, per effetto delle quali ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento o giudicati idonei non potevano conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, ha disposto per un periodo transitorio che gli ufficiali interessati fossero promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del compimento dei predetti limiti e collocati in ausiliaria. Analoghe disposizioni sono state dettate, parimenti per un periodo transitorio, dalla legge 23 gennaio 1968, n. 92, in favore degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con le citate leggi si è in sostanza voluto evitare che ufficiali pienamente meritevoli, i quali per circostanze estranee alle loro capacità professionali hanno dovuto sostare un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione, con conseguenti gravi danni economici e morali, mentre si trovavano proprio alla soglia — per così dire — dalla promozione stessa.

Dopo l'entrata in vigore delle sopra menzionate leggi, si era diffuso fra gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

la viva fiducia che il legislatore avrebbe provveduto, con analoghe norme, a sanare le identiche situazioni esistenti nei ruoli degli ufficiali delle predette Forze armate.

Tali situazioni sono determinate dal fatto che la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali fin dalla sua prima applicazione si è trovata ad operare su ruoli non stabilizzati, sui quali hanno influito e tuttora influiscono gli eccezionali reclutamenti effettuati nel periodo precedente e durante l'ultimo conflitto.

Ma finora le giuste aspettative degli ufficiali interessati non sono state soddisfatte — nonostante che numerose iniziative siano state presentate in sede parlamentare — mentre un provvedimento che sani le accennate situazioni appare estremamente urgente e non differibile a quando sarà effettuata la progettata revisione della legge di avanzamento.

Analoghe considerazioni di equità e di uniformità di trattamento debbono essere fatte per i sottufficiali che, pur pienamente meritevoli di avanzamento, si vedono precludere ogni possibilità di conseguire l'ultima meritata promozione perché raggiunti dai limiti di età. Anche per questa categoria infatti la situazione non è imputabile in alcun modo al comportamento dei singoli, ma trova le sue cause remote negli eventi eccezionali conse-

guenti al periodo bellico che hanno operato negativamente sullo sviluppo di carriera del personale militare.

Al fine di risolvere in via completa e definitiva le particolari situazioni sopra accennate, ho predisposto l'unità proposta di legge che risulta analoga alla normativa a favore dei Corpi armati dello Stato precedentemente richiamata, ma che si distingue da essa per il carattere permanente che conferisce al provvedimento. Ciò ad evitare ulteriori dannose sperequazioni di trattamento che una sua limitazione nel tempo verrebbe a creare.

Essa prevede:

1) la promozione, con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento

dei limiti di età, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, valutati e giudicati idonei una o più volte, siano raggiunti dai predetti limiti prima di conseguire la promozione stessa (articolo 1);

2) la estensione del provvedimento ai sottufficiali delle tre Forze armate (articolo 2);

3) la estensione del carattere permanente del provvedimento anche agli ufficiali e ai sottufficiali della guardia di finanza (articolo 3).

Quest'ultima condizione si rende indispensabile tenuto conto del fatto che la legge 14 novembre 1967, n. 1145, sopra richiamata non ha risolto integralmente le varie situazioni del personale della guardia di finanza come era nelle finalità della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni annuali di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del compimento dei predetti limiti di età e collocati in ausiliaria.

Nei riguardi di detti ufficiali si applicano i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione.

ART. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno

precedente a quello del compimento dei predetti limiti di età e collocati nella riserva.

Nei riguardi di detti sottufficiali si applicano i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione.

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

All'onere di lire 60.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.